

Polizza di assicurazione per la Perdita d'Impiego

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: CNP Santander Insurance Europe DAC

CNP Santander Insurance Europe DAC opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia ed è iscritta all'Albo Imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00096. La Compagnia è soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

Prodotto: 3Centosesanta° PROTEZIONE LAVORO

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è ?

E' una polizza che ti tutela, con un'indennità mensile variabile in base all'opzione scelta, nel caso in cui, involontariamente, tu perda il lavoro.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La perdita d'impiego in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Al verificarsi di tale evento e per la durata del periodo di disoccupazione, l'Assicuratore pagherà un importo mensile sulla base del piano prescelto dal contraente e indicato nel certificato di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'indennizzo copre il periodo di disoccupazione del lavoratore fino ad un massimo di 12 mensilità.
- ! La copertura è soggetta ad un periodo di carenza (periodo durante il quale l'efficacia della copertura non opera) pari a 90 giorni dalla stipula della polizza.
- ! Non sono previste franchigie



Cosa non è assicurato?

- ✗ Il dolo o le azioni intenzionali dell'Assicurato.
- ✗ Il licenziamento dovuto a giusta causa.
- ✗ Le dimissioni volontarie.
- ✗ Il licenziamento dovuto a motivi disciplinari.
- ✗ Il licenziamento a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia.
- ✗ I contratti di lavoro a tempo determinato, di inserimento, di apprendistato e di lavoro intermittente.
- ✗ I contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano.
- ✗ Le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza.
- ✗ Il licenziamento del lavoratore dipendente che, nell'ambito del periodo di godimento del trattamento di disoccupazione, maturi il diritto alla pensione di anzianità.
- ✗ Situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni.
- ✗ Il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
- ✗ Il licenziamento dovuto a carcerazione.
- ✗ Il licenziamento intervenuto o del quale l'assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di carenza previsto dalla polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale per i soli contratti di lavoro regolati dalla legge italiana.



Che obblighi ho?

- Non fornire dichiarazioni inesatte o reticenze relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, in particolare a riguardo di:
 - Età della persona assicurabile (deve essere compresa, al momento dell'adesione, tra 18 e 65 anni non compiuti)
 - Residenza della persona assicurabile (deve essere in Italia)
 - Altre polizze sottoscritte per lo stesso rischio con il medesimo Assicuratore
 - Stato lavorativo della persona assicurabile al momento dell'adesione (deve aver lavorato regolarmente negli ultimi 12 mesi e sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.
- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore ogni cambiamento del mio stato lavorativo
- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore, successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la ripresa dell'attività lavorativa, come lavoratore dipendente o anche di altra natura.
- Comunicare tempestivamente all'Assicuratore la cessazione del contratto di lavoro esistente (per ragioni diverse dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo) e la stipula di un nuovo contratto di lavoro.



Quando e come devo pagare?

Il premio, di eguale ammontare per ogni mensilità, verrà addebitato sul conto corrente indicato dall'Assicurato. Il primo mese di copertura assicurativa è gratuito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 della data in cui avviene l'adesione telefonica da parte del Contraente, indicata quale data di decorrenza nel certificato di assicurazione.

La copertura cessa

- alla prima scadenza del periodo assicurativo ricorrente immediatamente successiva al compimento del 70° anno di età da parte dell'Assicurato.
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- su iniziativa del Contraente, in caso di esercizio del diritto di recesso
- su iniziativa dell'Assicuratore, laddove il medesimo comunichi disdetta al Contraente almeno 60 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione;
- nel caso in cui l'Assicurato, successivamente alla stipulazione della Polizza, cambi il proprio status lavorativo e non sia pertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato;
- nel caso in cui siano corrisposte 12 mensilità dell'Indennizzo dovuto in relazione alla copertura per la Perdita d'Impiego;
- successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, allorché l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura.
- qualora non vengano pagate le rate mensili di Premio entro 60 giorni dalla data in cui le stesse sono dovute.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800 19 49 77.

Il recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al Contraente, da parte dell'Assicuratore, del Premio eventualmente versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

E' possibile altresì disdire il Contratto di Assicurazione in ogni momento, nel qual caso il Contratto di Assicurazione cesserà alla mezzanotte del giorno precedente la scadenza della prima rata mensile successiva alla comunicazione della disdetta. In tal caso, le rate di Premio versate e maturate prima della richiesta di scioglimento del Contratto di Assicurazione, restano acquisite dall'Assicuratore.

FASCICOLO INFORMATIVO

Redatto ai sensi del Regolamento IVASS del 26-05-2010 n. 35

Polizza Assicurativa contro il rischio

PERDITA D'IMPIEGO

data dell'ultimo aggiornamento: 25/05/2018

3Centosesanta° PROTEZIONE LAVORO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa
- 2) Glossario
- 3) Condizioni di Assicurazione
- 4) Certificato di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima che questi sia vincolato del Contratto di assicurazione a distanza.

Prestazioni di Assistenza Allianz Global Assistance

Con la sottoscrizione del presente contratto sono messe gratuitamente a disposizione dell'Assicurato le prestazioni di assistenza di Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. – Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA. Recapito Telefonico: 02/23.695.1 – Sito Internet: www.allianz-global-assistance.it – Indirizzo e-mail: info@allianz-assistance.it alle condizioni e secondo le modalità elencate nelle “Condizioni di assicurazione delle prestazioni di Assistenza Allianz Global Assistance” a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

NOTA INFORMATIVA

Polizza Assicurativa contro il rischio di Perdita d'Impiego

3Centosesanta° PROTEZIONE LAVORO

Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza.

In conformità con l'art. 166 del Codice delle assicurazioni e con le relative disposizioni di attuazione, le clausole che indicano, tra l'altro, decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate attraverso caratteri di particolare evidenza (grassetto e corsivo).

A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Impresa: CNP Santander Insurance Europe DAC, società appartenente al gruppo CNP Assurances S.A..

Sede sociale e direzione generale: 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street, Dublin 2 (Irlanda).

La presente Polizza 3Centosesanta° Protezione Lavoro, che prevede la copertura per Perdita d'Impiego, è stipulata con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CNP Santander Insurance Europe DAC, avente sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino (TO), P. IVA., C.F. e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Torino 10582050018, R.E.A. n. 1145508, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di CNP Assurances S.A., operante in Italia in regime di stabilimento e soggetta alla vigilanza dell'Autorità irlandese Central Bank of Ireland.

Telefono: 800 19 49 77; e-mail: italia.filiiale@it.cnpsantander.com

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

CNP Santander Insurance Europe DAC ha un Patrimonio Netto pari a € 130.035.943 di cui € 53.000.000 è il Capitale Sociale e € 77.035.943 è il totale delle Riserve Patrimoniali.

L'indice di solvibilità – che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 131%.

B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La Polizza è stipulata a tempo indeterminato, suddivisa in Periodi Assicurativi Ricorrenti di durata annuale; il Contraente avrà facoltà di disdire il Contratto di Assicurazione in ogni momento, nel qual caso il Contratto di Assicurazione cesserà alla mezzanotte del giorno precedente la scadenza della prima rata mensile successiva alla comunicazione della disdetta.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

3.1 La Polizza offre la seguente Copertura assicurativa

PERDITA DI IMPIEGO

Il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo indicato nel Certificato di Assicurazione, determinato sulla base del Piano prescelto dal Contraente.

Avvertenza: alla Copertura Perdita d'Impiego si applica un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni. Nel caso l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo, è altresì applicabile un periodo di carenza pari al periodo di prova di cui al nuovo contratto di lavoro. Si ricorda all'Assicurato

che i nuovi contratti di lavoro (ossia i contratti di lavoro non in essere alla stipula della Polizza) sono oggetto di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione della Copertura Perdita d'Impiego così come al Glossario per una maggiore chiarezza terminologica.

3.2 Avvertenza relativa alla Copertura:

È previsto un limite massimo di età assicurabile, indicato nell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Le coperture non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell'art. 5 delle Condizioni Generali di assicurazione ed all'art. 4 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

E' prevista l'applicazione del massimale di cui all'art. 5 delle Condizioni Particolari. Con riferimento alla Copertura Perdita di Impiego si applica un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni. E' altresì applicabile un periodo di Carenza pari al periodo di prova, nel caso l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in essere alla stipula della Polizza (o di un contratto di lavoro oggetto di successiva comunicazione ai sensi dell' art. 2 delle Condizioni Particolari) per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo.

La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla Data di decorrenza della Polizza, durante il quale l'efficacia della Copertura non opera.

Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una Carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla Data di decorrenza della Polizza, non potrà essere indennizzato.

Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l'Assicuratore presta le Garanzie.

Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Massimale pari a Euro 100.000,00 (centomila) e il valore da indennizzare ai sensi del Sinistro denunciato ammonti a Euro 120.000,00 (centoventimila), l'Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari, al massimo, a Euro 100.000,00 (centomila).

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: in sede di conclusione del contratto, e fino alla data di cessazione della Garanzia, l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della Prestazione assicurativa. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle conseguenze.

5. Premi

Il Premio dovuto per ciascun Periodo Assicurativo Ricorrente è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato, è dovuto anticipatamente rispetto al Periodo Assicurativo Ricorrente e dipende dal Piano prescelto dal Contraente. Il pagamento del Premio avverrà in rate mensili, da corrispondersi alla ricorrenza mensile della Data di Decorrenza. Il primo mese di copertura assicurativa è gratuito.

6. Informazioni sulla conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Il Contratto si conclude mediante tecniche di comunicazione a distanza, attraverso l'adesione online del Contraente, con sottoscrizione mediante firma elettronica qualificata o firma digitale.

La data di efficacia è indicata nel Certificato di Polizza quale "Data di Decorrenza" e rappresenta la data nella quale il Contraente ha aderito al Contratto di Assicurazione online.

7. Diritto di ripensamento e diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, inviando apposita comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800 19 49 77 o scrivendo all'indirizzo e-mail assistenza.clienti@it.cnpsantander.com.

Il recesso determina la cessazione del contratto, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, della telefonata o della e-mail di richiesta recesso e la restituzione al Contraente del premio eventualmente versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. L'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione regola i termini e le modalità per l'esercizio di tale diritto.

Il Contraente può altresì disdire il Contratto di Assicurazione in ogni momento, nel qual caso il Contratto di Assicurazione cesserà alla mezzanotte del giorno precedente la scadenza della prima rata mensile successiva alla comunicazione della disdetta.

In tal caso, le rate di Premio versate e maturate prima della richiesta di scioglimento del Contratto di Assicurazione, restano acquisite dall'Assicuratore.

8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

9. Legge applicabile e lingua del contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata delle Coperture è l'italiano.

10. Regime fiscale

Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana che prevede, in relazione alla Copertura offerta da CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, un'imposta sui premi versati nella misura del 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del relativo Premio imponibile.

Al verificarsi del sinistro è comunque opportuno verificare eventuali modifiche ove successivamente intervenute nella normativa fiscale.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri.

Il Contraente o gli aventi diritto possono chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio Clienti al numero 800 19 49 77 (Lun. – Ven. Dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o scrivendo all'indirizzo e-mail sinistri.clienti@it.cnpsantander.com. L'artt. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione e l'art. 6 delle Condizioni Particolari di Assicurazione della Copertura Perdita d'Impiego, riportano le indicazioni di dettaglio relative alla procedura liquidativa.

12. Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax 011 0133511; e-mail: reclami.clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d'implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

In caso di eventuale controversia, l'assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.

Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísi Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.

Reclami all'Intermediario Assicurativo

Eventuali reclami, riguardanti l'Intermediario Assicurativo che ha svolto l'attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. – Ufficio Reclami – corso Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 Torino – Italia – fax 011 195 26 193 – e-mail: reclami@santanderconsumer.it. – PEC: reclami.santander@actaliscertymail.it, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

Reclami all'IVASS

Eventuali reclami da presentarsi all'IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187, Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it.

Il reclamo deve indicare:

- nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; e
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

CNP SANTANDER INSURANCE EUROPE DAC È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

CNP Santander Insurance Europe DAC
Il Rappresentante Generale per l'Italia

Marcello Bonelli



GLOSSARIO

La presente sezione della Nota Informativa contiene ed esplica il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente/Assicurato potrà utilizzare per una migliore comprensione della Polizza.

Si avverte che i termini di seguito elencati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione della Polizza, in relazione alla quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di assicurazione.

Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicuratore – La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

Assicurazione – Il contratto di assicurazione.

Codice delle assicurazioni – Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

Contraente – Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

Franchigia – L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

Indennizzo/Risarcimento – La somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

Intermediario assicurativo – La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

IVASS Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle assicurazioni. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo). In tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi e quest'ultima autorità è stata soppressa. Dalla medesima data ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS.

Massimale – L'obbligazione massima della compagnia per ogni sinistro o per un periodo di assicurazione, secondo le previsioni della polizza.

Polizza – Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio – La somma dovuta dal contraente alla compagnia quale corrispettivo per l'assicurazione.

Risarcimento – La somma dovuta dall'assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio – La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Rivalsa – Il diritto che spetta all'assicuratore nei confronti dell'assicurato e che consente all'assicuratore di recuperare dall'assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui l'assicuratore avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

Scoperto – La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'assicurato in caso di sinistro.

Sinistro – Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Surrogazione – La facoltà dell'assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Polizza di Assicurazione contro il rischio di Perdita d'Impiego

3Centosesanta° PROTEZIONE LAVORO

Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

Definizioni

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza.

Assicuratore – Compagnia: **CNP Santander Insurance Europe DAC., Rappresentanza Generale per l'Italia**, con sede legale in corso Massimo d'Azeglio 33/E, c.a.p. 10126, Torino(TO), iscritta al Reg. Imprese di Torino ed avente P. IVA 10582050018 – R.E.A. 1145508, iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. I.00096, società soggetta a direzione e coordinamento da parte di CNP Assurances S.A..

Beneficiario: Soggetto che ha diritto alla prestazione.

Carenza: Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l'efficacia della Copertura non opera.

Certificato di Assicurazione: Documento predisposto dall'Assicuratore che conferma l'adesione online al Contratto di Assicurazione

Cessazione della garanzia: Momento nel quale la Garanzia assicurativa cessa di avere effetto.

Cessazione del rapporto di lavoro dipendente: cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato che, in base a tale contratto, può essere qualificato come Lavoratore Dipendente Privato.

Contraente: il soggetto che sottoscrive online il Contratto di Assicurazione, obbligandosi al pagamento del Premio previsto.

Contratto di assicurazione: Contratto attraverso il quale l'Assicurato trasferisce all'Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

Copertura: v. Garanzia assicurativa.

Data di Conclusione e Data di Decorrenza: la data di adesione online, indicata sul Certificato di Assicurazione.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni della Copertura assicurativa, elencati nelle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.

Fascicolo informativo: Documento previsto dal Regolamento ISVAP 35/2010 da trasmettere al Contraente prima che lo stesso sia vincolato al Contratto Assicurativo, del quale il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione online, contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione ed il Facsimile del Certificato di Assicurazione.

Garanzia assicurativa: La Prestazione assicurativa associata alle singole Coperture fornite dalla Polizza.

Indennizzo, Indennità, Prestazione: Importo liquidabile dall'Assicuratore in base alle Condizioni di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Per ulteriori informazioni www.ivass.it

Lavoratore Dipendente Privato/Dipendente del Settore Privato: Persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro in Italia presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, **sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore**. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti Privati e pertanto non sono assicurabili i lavoratori che prestino il proprio lavoro, sempre presso Aziende o Enti di diritto privato, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratti di apprendistato; contratto di inserimento.

Liquidazione: Pagamento della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Massimale: Limite dell'esposizione finanziaria dell'Assicuratore oltre il quale le conseguenze economiche del Sinistro restano a carico dell'Assicurato.

Parti: Il Contraente/Assicurato e l'Assicuratore.

Perdita d'Impiego: Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Periodo Assicurativo Ricorrente: l'intervallo temporale annuale cui si riferisce la copertura assicurativa ricorrente acquistata dal Contraente, indicato nel Certificato di Assicurazione.

Piano Assicurativo: la formula di Copertura prescelta dal Contraente.

Polizza: La presente Polizza assicurativa, stipulata fra il Contraente e l'Assicuratore.

Premio: Somma dovuta all'Assicuratore per la Copertura assicurativa prestata.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto di Assicurazione per il quale viene prestata la Garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurativa, come ad esempio la Perdita d'Impiego.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Polizza di Assicurazione contro i rischi di Perdita d'Impiego

3Centosesanta° PROTEZIONE LAVORO

Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

Art. 1 Oggetto della copertura

L'Assicuratore riconosce all'Assicurato, *alle condizioni previste nelle presenti Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari di assicurazione*, la Copertura per Perdita d'Impiego, valida a condizione che sia stato pagato il relativo premio.

La Copertura per Perdita d'Impiego è attivabile per l'Assicurato che alla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione sia un Lavoratore Dipendente Privato.

Il Contraente, al momento della conclusione della Polizza, ha facoltà di scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze, tra quelli proposti dall'Assicuratore. A ciascun Piano Assicurativo corrispondono differenti somme assicurate ed un diverso Premio. La prestazione assicurata è determinata in funzione del Piano Assicurativo prescelto dal Contraente. Il Piano Assicurativo prescelto e le corrispondenti somme assicurate sono indicate nel Certificato di assicurazione.

Art. 2. Persone assicurabili e limiti d'età

E' assicurabile il Lavoratore Dipendente Privato che:

- (a) *abbia un'età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 65 (sessantacinque) anni non compiuti;*
- (b) *sia residente in Italia;*
- (c) *non abbia già acquistato la presente Polizza in qualità di soggetto Assicurato; e*
- (d) *alla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, provi di aver lavorato regolarmente negli ultimi 12 (dodici) mesi alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.*

Si prega di far riferimento alla definizione di Lavoratore Dipendente Privato per maggiori dettagli circa le condizioni per essere qualificati come tali.

Il contratto cessa in corrispondenza della scadenza del Periodo Assicurativo Ricorrente immediatamente successiva alla data di compimento del 70° anno di età da parte dell'Assicurato.

Il Contraente aderisce alle Coperture applicabili del presente Contratto di Assicurazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.1.

Art. 3. Conclusione del Contratto. Decorrenza e cessazione delle Garanzie

Art. 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contraente conclude il Contratto di Assicurazione mediante adesione online, secondo quanto previsto all'art. 121 del Codice delle Assicurazioni e dai Regolamenti Ivass n. 5/2006 e n. 34/2010. Il Contratto di Assicurazione, in formato digitale, viene sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale.

L'Assicuratore provvederà ad inviare la documentazione contrattuale al Contraente su supporto cartaceo o supporto durevole, nel formato dallo stesso Contraente prescelto al momento dell'adesione.

Il Premio è dovuto per ciascun Periodo di Assicurazione Ricorrente. Il primo mese di copertura assicurativa è gratuito.

Art. 3.2 Decorrenza delle Garanzie e periodo di ripensamento

Le Garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 (ventiquattro) della data in cui avviene l'adesione telefonica da parte del Contraente, indicata quale Data di Decorrenza nel Certificato di Assicurazione.

Art. 3.3 Durata del Contratto di Assicurazione. Cessazione delle Garanzie

Il Contratto di Assicurazione è stipulato a tempo indeterminato ed ha termine:

- a) alla prima scadenza del Periodo Assicurativo Ricorrente immediatamente successiva al compimento del 70° anno di età da parte dell'Assicurato;
- b) in caso di decesso dell'Assicurato;
- c) su iniziativa del Contraente, ai sensi del successivo art. 4 del presente Contratto di Assicurazione;
- d) su iniziativa dell'Assicuratore, laddove il medesimo comunichi disdetta al Contraente almeno 60 giorni prima di ogni ricorrenza annuale successiva alla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione;

- e) nel caso in cui l'Assicurato, successivamente alla stipulazione della Polizza, cambi il proprio status lavorativo e non sia pertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato;
- f) nel caso in cui siano corrisposte 12 mensilità dell'Indennizzo dovuto in relazione alla copertura per la Perdita d'Impiego;
- g) successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, allorquando l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura.

Art. 4 Diritto di recesso dalle Coperture assicurative

Il Contraente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Conclusione del Contratto di Assicurazione, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), oppure comunicando la propria volontà al Numero Verde 800 19 49 77 o scrivendo all'indirizzo e-mail assistenza.clienti@it.cnpsantander.com.

Il recesso determina la cessazione delle Coperture assicurative, dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata, della telefonata o della e-mail di richiesta recesso, e la restituzione al Contraente, da parte dell'Assicuratore, del Premio eventualmente versato al netto delle imposte, nel termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso.

Il Contraente può altresì disdire il Contratto di Assicurazione in ogni momento, nel qual caso il Contratto di Assicurazione cesserà alla mezzanotte del giorno precedente la scadenza della prima rata mensile successiva alla comunicazione della disdetta. In tal caso, le rate di Premio versate e maturate prima della richiesta di scioglimento del Contratto di Assicurazione, restano acquisite dall'Assicuratore.

Art. 5 Esclusioni

La Copertura è esclusa in caso di dolo o azioni intenzionali del Contraente/Assicurato.

Art. 6 Beneficiari delle prestazioni

Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alle garanzie è l'Assicurato.

Art. 7 Premio dell'assicurazione

Il Premio dovuto per ciascun Periodo Assicurativo Ricorrente è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato ed è dipendente dal Piano prescelto dal Contraente.

L'ammontare del premio relativo a ciascun Periodo Assicurativo Ricorrente è di eguale ammontare, è indicato sul Certificato di Assicurazione ed è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

Il pagamento del Premio avverrà in rate mensili, da corrispondersi alla ricorrenza mensile della Data di Decorrenza. Il primo mese di copertura assicurativa è gratuito.

L'ammontare del Premio relativo a ciascun Periodo Assicurativo Ricorrente, così come l'ammontare delle singole rate mensili di Premio, sono indicati sul Certificato di Assicurazione e sono comprensivi dell'imposta di assicurazione.

Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto ed eventuali Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione non sono coperti.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza ed eventuali Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione non sono coperti.

Il Contratto sarà risolto laddove il Contraente non provveda a versare le rate mensili di Premio entro 60 giorni dalla data in cui le stesse sono dovute.

Il pagamento di un Premio sarà sempre convenzionalmente imputato alla rata di Premio più antica, a prescindere dalle eventuali dichiarazioni del Contraente.

Art. 8 Denuncia dei Sinistri

AVVERTENZA IMPORTANTE:

I Sinistri devono essere denunciati tempestivamente inviando il modulo "Denuncia di sinistro" e tutta la documentazione richiesta dall'Assicuratore via e-mail, all'indirizzo sinistri.clienti@it.cnpsantander.com o per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia – Gestione Servizio Clienti e Ufficio Sinistri – Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI).

Il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il modulo Denuncia di Sinistro contattando il servizio clienti al n. 800 19 49 77 (Lun. – Ven. Dalle ore 9:00 alle ore 18:00) o scrivendo all'indirizzo email sinistri.clienti@it.cnpsantander.com.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Il Contraente o gli aventi diritto dovranno allegare al modulo “Denuncia di sinistro” tutta la documentazione richiesta dall’Assicuratore, necessaria e sufficiente a verificare il diritto alla Prestazione, così come precisato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Il Contraente o gli aventi diritto possono chiedere ulteriori informazioni relativamente alle modalità di denuncia del Sinistro telefonando al Servizio dedicato al numero 800 19 49 77.

Art. 9 Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del presente Contratto di Assicurazione, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione.

Art. 10 Legge applicabile

La legge applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana.

Art. 11 Modifiche contrattuali

L'Assicuratore potrà modificare unilateralmente i termini o le condizioni del Contratto di Assicurazione (ivi incluso l'ammontare del premio) laddove ricorra un giustificato motivo, quale a titolo esemplificativo:

- un incremento dei costi sostenuti dall'Assicuratore in relazione alla sua attività;
- un incremento del tasso d'inflazione (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati);
- una modifica del regime fiscale applicabile al Contratto di Assicurazione ovvero all'attività assicurativa;
- una modifica della normativa applicabile al Contratto di Assicurazione ovvero ai rischi oggetto di copertura.

Le modifiche unilaterali dovranno essere notificate al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, fermo restando il diritto del Contraente di recedere dal Contratto di Assicurazione prima della data di efficacia delle modifiche.

Art. 12 Comunicazioni

Fatto salvo quanto diversamente specificato, ***tutte le comunicazioni da parte del Contraente all'Assicuratore dovranno essere fatte per iscritto al seguente indirizzo: CNP Santander Insurance Europe DAC. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale n.10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI) fax n. 011 0133511; e-mail assistenza.clienti@it.cnpsantander.com***

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dal Contraente.

Art. 13 Cessione dei diritti

Il Contraente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.

Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

AVVERTENZA IMPORTANTE:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 15 Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, sorta tra l'Assicuratore e il Contraente/ Assicurato/avente diritto, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato e/o avente diritto.

Art. 16 Reclami

Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e / o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio reclami, Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax 011 0133511; e-mail: reclami.clienti@it.cnpsantander.com, specificando numero di polizza e, ove applicabile e / o disponibile, il numero di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo alla Compagnia, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, o in caso il reclamo non riguardi il rapporto contrattuale, ma il mancato adempimento delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e della relativa normativa d'implementazione da parte della Compagnia, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

In caso di eventuale controversia, l'assicurato può comunque esperire il procedimento di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010), che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alla controversia riguardante il rapporto contrattuale.

Per la risoluzione di controversie transfrontaliere, i reclami potranno essere indirizzati al Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísi Airgeadais, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS procederà a informare il reclamante.

Reclami all'Intermediario Assicurativo

Eventuali reclami, riguardanti l'Intermediario Assicurativo che ha svolto l'attività di intermediazione, devono essere presentati per iscritto e inviati via posta, telefax o comunicazione di posta elettronica al seguente recapito: Santander Consumer Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - corso Massimo d'Azeglio 33/E, 10126 Torino - Italia - fax 011 195 26 193 - e-mail: reclami@santanderconsumer.it. - PEC: reclami.santander@actaliscertymail.it, specificando numero di polizza e una descrizione esaustiva della doglianza.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo all'Intermediario Assicurativo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS come indicato successivamente in questo articolo.

Reclami all'IVASS

Eventuali reclami da presentarsi all'IVASS vanno inviati a: IVASS Servizio tutela del consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187, Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, compilando l'apposito modulo reso disponibile dall'Autorità sul sito internet www.ivass.it.

Il reclamo deve indicare:

- nome, cognome, domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto; e
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 17 Tutela dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

1. Finalità per le quali il trattamento dei dati dell'Interessato è necessario. Basi giuridiche del trattamento

1.1. L'Assicuratore, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali dell'aderente, dell'assicurato e dei beneficiari (di seguito gli "Interessati"), ivi compresi i dati sensibili (per esempio: informazioni sullo stato di salute) e giudiziari sono trattati per instaurare e dare esecuzione al contratto assicurativo e per soddisfare eventuali obblighi di legge, regolamentari o provvedimenti di autorità pubbliche o di organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento dei dati personali non sensibili, in quanto necessario per l'esecuzione del contratto assicurativo e per soddisfare i predetti obblighi o provvedimenti, non richiede il consenso degli Interessati. Il trattamento dei dati sensibili avviene con il consenso degli Interessati. I dati personali degli Interessati in possesso dell'Assicuratore sono raccolti direttamente dagli Interessati o da terzi autorizzati dagli Interessati. In alternativa possono essere ottenuti come conseguenza del rapporto giudiziario tra l'Assicuratore e gli Interessati.

1.2. Il trattamento dei dati di ciascun Interessato è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Un eventuale rifiuto di fornire i dati personali, o un eventuale rifiuto del consenso a tali trattamenti (ove necessario), seppur legittimi, potrebbero compromettere l'instaurazione e/o il regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

2. Modalità del trattamento

I dati personali degli Interessati sono trattati (attraverso la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione ai soggetti indicati al punto 3 e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali e con l'ausilio di mezzi informatici ed elettronici o comunque automatizzati. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, dunque, al diligente svolgimento dei servizi sollecitati da parte dell'utente. In particolare i dati personali trattati per finalità contrattuali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e potranno essere conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla perdita di efficacia del rapporto contrattuale al fine di gestire ed evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, nonché gestire e rispondere a eventuali richieste di risarcimento del danno. In

ogni caso e a seconda della specifica finalità di trattamento e tipologia di dato trattato, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di ipotetici diritti in sede giudiziaria e per la gestione di eventuali contenziosi stragiudiziali. L'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e per prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nel rispetto del GDPR.

L'Assicuratore non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilatura.

3. Comunicazione di dati. Destinatari e/o categorie di destinatari.

3.1. I responsabili del trattamento e gli incaricati del trattamento dell'Assicuratore potranno venire e a conoscenza dei dati personali degli Interessati nell'esercizio delle loro funzioni.

3.2. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate potranno inoltre essere comunicati:

a) per quanto di loro specifica competenza, a persone fisiche e/o giuridiche aventi finalità commerciali e/o di gestione dei sistemi informativi dell'Assicuratore e/o a soggetti che svolgono specifici servizi per conto dell'Assicuratore (es. servizi legali, servizi informatici, servizi di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; servizi di assistenza alla clientela anche tramite call center; servizi di archiviazione della documentazione, servizi di assistenza alla clientela; servizi per la gestione e il controllo delle frodi; attività di controllo, revisione e certificazione delle attività dell'Assicuratore; servizi di recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);

b) ai soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori);

c) ai soggetti che distribuiscono i prodotti e i servizi dell'Assicuratore;

d) a CNP Assurances S.A. ed alle società appartenenti al Gruppo Santander, o comunque ad esso collegate.

3.3. I soggetti cui i dati personali dell'Interessato possono essere comunicati sono riportati in un elenco aggiornato, disponibile presso la sede dell'Assicuratore. Tali soggetti utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi "Titolari del trattamento" ovvero di "Responsabili del trattamento".

3.4. La comunicazione potrà avvenire, nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all'estero, anche al di fuori dell'UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del GDPR e nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.2.

4. Diffusione dei dati e trasferimento dei dati all'estero

4.1. I dati personali degli Interessati non saranno diffusi.

4.2. Ove necessario per le finalità indicate, i dati personali conferiti potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o Paesi che offrono una tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, riconosciuta da una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero adottando garanzie adeguate (quali clausole contrattuali tipo o norme vincolanti d'impresa). In caso di trasferimento in virtù di garanzie adeguate, maggiori dettagli su tali garanzie possono essere richieste ai titolari, ai recapiti sotto indicati al punto 5.

5. Diritti degli Interessati

Ciascun Interessato ha diritto, in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l'Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l'esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l'origine dei dati (se non raccolti presso l'Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L'Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l'esecuzione di obblighi contrattuali, la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell'Interessato. L'Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR.

Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti indicati sopra, l'Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l'Italia, ai seguenti recapiti: Casella Postale n. 10015, CDP Milano ISOLA, c.a.p. 20159, Milano (MI), fax. n. 011 0133511; email: privacy.clienti@cnp santander.com.

L'Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), ai seguenti recapiti: Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Europe DAC, 2nd Floor, Three Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Irlanda; email: dataprotectionofficer@cnp santander.com.

6. Reclami



CNP SANTANDER INSURANCE

In relazione a situazioni che rappresentino una violazione del GDPR e/o comunque dei suoi diritti relativi al trattamento dei dati personali, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, mediante a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; b) e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o c) fax al numero: 06.69677.378

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Polizza di Assicurazione contro i rischi di Perdita d'Impiego

3Centosesanta° PROTEZIONE LAVORO

Data ultimo aggiornamento 25/05/2018

GARANZIA PERDITA DI IMPIEGO

ART. 1 - RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è la Perdita d'Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo. La Garanzia Perdita d'Impiego trova applicazione solo verso l'Assicurato che sia Dipendente del Settore Privato.

ART. 2 - PRESTAZIONE ASSICURATIVA

In caso di Perdita d'Impiego, l'Assicuratore, **al verificarsi di un Sinistro coperto dalla Polizza, una volta terminato il Periodo di Carenza**, si impegna a corrispondere una somma pari all'Indennizzo mensile indicato nel Certificato di Assicurazione, determinato sulla base del premio assicurativo prescelto dal Contraente, nell'ambito delle opzioni offerte dall'Assicuratore, per tutto il tempo per il quale si protrae lo stato di disoccupazione e **fino ad un limite massimo di 12 mensilità**.

Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione della Polizza, l'Assicurato:

- cambi il proprio status lavorativo e non sia pertanto più qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, ovvero
- successivamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, o riprenda un'attività remunerata di altra natura,

il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore e la Polizza cesserà immediatamente di avere effetto, non essendo pertanto più dovuto nessun Indennizzo.

Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione della Polizza, l'Assicurato cessi il contratto di lavoro esistente (per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo) e stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, il **Contraente ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Assicuratore e troverà applicazione un Periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile ai sensi del nuovo contratto di lavoro. L'obbligo di notifica ed il Periodo di Carenza troveranno applicazione per ogni successivo rapporto di lavoro in virtù del quale l'Assicurato sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato.**

ART. 3 – CARENZA

La Garanzia Perdita d'Impiego è soggetta ad un periodo di Carenza pari a 90 (novanta) giorni dalla stipula della Polizza. E' altresì soggetta ad un periodo di Carenza pari al periodo di prova applicabile, nel caso l'Assicurato stipuli un nuovo contratto di lavoro in virtù del quale sia qualificabile quale Lavoratore Dipendente Privato, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in essere alla stipula della Polizza (o di un contratto di lavoro oggetto di comunicazione ai sensi del precedente art. 2) per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo.

ART. 4 - ESCLUSIONI

Oltre alle Esclusioni di cui all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dall'oggetto della presente Garanzia i casi di:

- licenziamenti dovuti a "giusta causa";
- dimissioni;
- licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
- contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
- contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;

- licenziamento del lavoratore dipendente nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91 che, nell'ambito del periodo di godimento del relativo trattamento di disoccupazione (indennità di mobilità o NASpl), maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento dovuto alla carcerazione del lavoratore;
- licenziamento intervenuto o del quale l'Assicurato sia venuto a conoscenza durante il periodo di Carenza previsto dalla Polizza.

ART. 5 – MASSIMALI

L'Indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di 12 (dodici) Indennizzi mensili .

ART. 6 – DENUNCIA DEL SINISTRO ED ONERI RELATIVI

Il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto dovranno consegnare all'Assicuratore tutta la documentazione di seguito indicata relativa all'Assicurato, necessaria a verificare il diritto alla Prestazione:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- documentazione atta ad attestare il permanere dello stato di disoccupazione.

L'Assicuratore si riserva la facoltà e il diritto di richiedere, laddove necessario, la documentazione integrativa utile per verificare il diritto alla Prestazione.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

alla Polizza contro i rischi di Perdita d'Impiego,

emessa da CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

Numero di polizza:

Piano prescelto:

Data di Decorrenza:

Periodo Assicurativo Ricorrente: annuale

Durata Contratto: a tempo indeterminato

Indennizzo mensile in caso di Perdita di Impiego (in euro): _____

Premio mensile: _____

Coperture acquistate:

Il/la sottoscritto/a Signor/a,

Cognome e nome _____ Codice Fiscale _____

Data di nascita _____ Luogo di Nascita _____ Prov. _____

Indirizzo Residenza

Via/Piazza _____ n° _____ Città _____ Prov. _____

c.a.p. _____ Stato _____

Indirizzo di recapito (domicilio eletto se diverso dalla residenza)

Via/Piazza _____ n° _____ Città _____ Prov. _____

c.a.p. _____ Stato _____

Dichiarazioni rilasciate dal Contraente:

Il Contraente prende atto che, con la sottoscrizione tramite firma elettronica qualificata della presente dichiarazione, il contratto assicurativo è concluso elettronicamente, con accettazione di tutti i termini e condizioni dello stesso, e conferma di aver ricevuto, letto e compreso il fascicolo informativo relativo alla Polizza 3Centosesanta Protezione Lavoro e la documentazione pre-contrattuale di cui all'articolo 49 del Regolamento 5/2006, di aver fornito le informazioni necessarie ad effettuare la valutazione di adeguatezza; di essere stato informato che il contratto è a tempo indeterminato e di essere stato informato che non può essere acquistata più di una Polizza a copertura del medesimo Assicurato.

Ai fini dell'efficacia di tale adesione, il Contraente dichiara che ogni dichiarazione rilasciata all'Assicuratore è stata resa con accuratezza e non contiene dichiarazioni false o fuorvianti

Firmato digitalmente dal Contraente mediante firma elettronica qualificata.

Il Contraente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni concernenti la copertura assicurativa ed, in particolare, gli artt. 2 "Persone assicurabili e limiti d'età"; 3 "Conclusione del Contratto. Decorrenza e Cessazione delle Garanzie"; 5 "Esclusioni"; 6 "Beneficiari delle Prestazioni"; 8 "Denuncia dei sinistri"; 13 "Cessione dei diritti"; 14 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio"; 15 "Foro competente" delle Condizioni Generali, nonché gli artt. 3 "Carenza", 4 "Esclusioni", 5 "Massimali" e 6 "Denuncia del sinistro e oneri relativi" delle Condizioni Particolari.

Firmato digitalmente dal Contraente mediante firma elettronica qualificata.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 6, par. 1, lett a) e art. 9, par. 2, let- a) del Regolamento (UE) 2016/679)

Ho preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, fornitami, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), da CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia. Sono consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, necessari alla Compagnia per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale. Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili e/o giudiziari, per le finalità e con le modalità illustrate nell'informativa ricevuta.

Firmato digitalmente dal Contraente mediante firma elettronica qualificata.

FAC SIMILE - Per i dettagli relativi alla specifica copertura assicurativa richiesta si prega di fare riferimento al Certificato di Assicurazione in forma personalizzata consegnato dalla Compagnia.

CNP Santander Insurance Europe DAC Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù della Polizza Collettiva n. 205440, stipulata in qualità di contraente con AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, offre gratuitamente ai propri clienti assicurati con la Polizza di Assicurazione contro i rischi di Perdita d'Impiego denominata 3CentosesSanta° PROTEZIONE LAVORO le prestazioni di Assistenza più avanti elencate. Resta inteso che CNP Santander Insurance Europe DAC Rappresentanza Generale per l'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni di Assistenza previste.

Condizioni di assicurazione alla polizza collettiva 205440

“3CentosesSanta° Protezione Lavoro”

(Normativa di Polizza che regola il rapporto tra Assicurato e Allianz Global Assistance)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Allianz Global Assistance: il marchio che identifica AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, ossia CNP Santander Insurance Europe DAC - Rappresentanza Generale per l'Italia

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Estero: tutti i Paesi che non rientrano nella definizione di Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Impresa: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, P.le Lodi 3, Milano di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Contraente stipula l'assicurazione con Allianz Global Assistance per conto degli Assicurati.

Allianz Global Assistance si obbliga nei confronti degli Assicurati e della Contraente a prestare il servizio di assistenza e/o la garanzia assicurativa, nei limiti e alle condizioni stabiliti al paragrafo “ESCLUSIONI E LIMITAZIONI”, così come definita nella Sezione “Garanzie Assicurative: 3CentosesSanta° Protezione Lavoro”.

La Contraente in ogni caso resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto per le obbligazioni che l'Impresa assume nei confronti dei singoli assicurati.

2. PERSONE ASSICURABILI

La persona fisica che stipula il contratto di assicurazione **3CentosesSanta° Protezione Lavoro** con la Contraente.

3. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La prestazione di assistenza Allianz Global Assistance entra in vigore dalle **ore 24** del giorno indicato nella polizza di assicurazione **3CentosesSanta° Protezione Lavoro**, e **rimane attiva** a condizione che non sia intervenuta la risoluzione del contratto tra l'impresa e la Contraente o l'uscita anticipata dell'Assicurato dal contratto **3CentosesSanta° Protezione Lavoro**.

4. VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

5. ESCLUSIONI

Sono **esclusi** dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- c) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- d) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- e) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- f) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere.

6. DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- a) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- b) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- c) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

GARANZIA ASSICURATIVA: 3CentosesSanta° Protezione Lavoro

7. ORIENTAMENTO AL LAVORO

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato che si trovi nello stato di disoccupazione dei consulenti che forniranno sostegno e supporto nella ricerca attiva di opportunità lavorative, offrendo conoscenze e metodi per pianificare la ricerca di nuove opportunità professionali.

Il processo si realizza attraverso un rapporto individuale 'one-to-one' o telefonico ' e si propone di dotare il candidato di strategie e tecniche per condurre una ricerca di lavoro di successo attraverso:

- la predisposizione di un Curriculum Vitae;
- l'analisi della metodologia e degli strumenti di ricerca attiva sul mercato lavorativo di riferimento;
- l'analisi delle tecniche di gestione del colloquio di selezione.

L'assicurato potrà effettuare 4 consulenze della durata di 1 ora ciascuna nell'arco di 45 giorni dall'attivazione del servizio. Le consulenze forniranno informazioni al candidato in merito a strategie e tecniche per procedere ad una ricerca di lavoro che tenga conto anche della possibilità di un cambiamento di ruolo e/o funzione.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Per ogni **richiesta di assistenza**, l'Assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Telefono: +39 02 26 609 865** (valido anche dall'estero)
- **Numero Verde: 800 610 500**

indicando con precisione il tipo di Assistenza di cui necessita, nome e cognome, indirizzo e luogo da cui chiama, eventuale recapito telefonico, codice fiscale.

Nota informativa alla Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire alla Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà della Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

Sede Legale

7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

 Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

 Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it

 Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

 Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente alla Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.



Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea ; società di servizi postali.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it.